

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento
del servizio pubblico di distributore automatico di contante del Comune di Lorenzago di Cadore.
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)**

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento:	Servizio pubblico di distributore automatico di contante
Ente affidante:	Comune di Lorenzago di Cadore.
L'ente affidante è Ente di governo dell'ATO:	No.
Tipo di affidamento:	Concessione.
Modalità di affidamento:	Affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica del servizio.
Durata del contratto:	3 anni.
Nuovo affidamento:	La relazione riguarda un nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20).
Servizio già affidato:	
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare:	I servizi oggetto dell'affidamento interessano il territorio del Comune di Lorenzago di Cadore

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo:	Walter Alberti;
Ente di riferimento:	Comune di Lorenzago di Cadore;
Area/servizio:	Tecnico
Telefono:	0435 - 75001
Email:	ut.lorenzago@cmcs.it
Data di redazione:	18/02/2019

SEZIONE A:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

A. Contesto normativo in cui si inquadra lo specifico servizio pubblico oggetto dell'affidamento.

A.1. Normativa comunitaria:

La normativa in materia di servizi di interesse economico generale:

Al fine di poter correttamente definire i parametri per il riscontro della coerenza del modello di gestione dei servizi oggetto della presente relazione con i requisiti dell'ordinamento comunitario, è necessario individuare alcune definizioni di riferimento, potendo assumere gli elementi precisati

dalla Commissione Europea nel Libro Verde sui servizi di interesse generale COM (2003) 270 del 21 maggio 2003, peraltro successivamente sviluppati dalla giurisprudenza comunitaria.

L'espressione "servizi di interesse economico generale" è utilizzata negli articoli 16 e 86, paragrafo 2 del Trattato UE. Non è definita nel Trattato o nella normativa derivata. Tuttavia, nella prassi comunitaria vi è ampio accordo sul fatto che l'espressione si riferisce a servizi di natura economica che, in virtù di un criterio di interesse generale, gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. Il concetto di servizi di interesse economico generale riguarda in particolare alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali i trasporti, i servizi postali, l'energia e la comunicazione. Tuttavia, il termine si estende anche a qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico (punto 17 Libro Verde).

L'espressione "obblighi di servizio pubblico" si riferisce a requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico, ad esempio in materia di trasporti aerei, ferroviari e stradali e di energia. Tali obblighi possono essere imposti sia a livello comunitario che nazionale o regionale (punto 20 Libro Verde). Tale definizione è stata successivamente sviluppata dalla normativa comunitaria e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Il concetto di "servizio universale" fa riferimento ad una serie di requisiti di interesse generale in base a cui taluni servizi sono messi a disposizione di tutti i consumatori ed utenti finali fino al livello qualitativo stabilito, sull'intero territorio di uno Stato membro, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile. Tale concetto è stato sviluppato per alcune industrie di rete (ad esempio, le telecomunicazioni, l'elettricità, i servizi postali). Stabilisce il diritto di ciascuno di accedere a taluni servizi considerati essenziali e impone alle industrie di fornire un servizio definito a condizioni specificate, che prevedono fra l'altro una completa copertura territoriale. In un contesto di liberalizzazione, un obbligo di servizio universale garantisce che tutte le persone all'interno dell'Unione Europea abbiano accesso al servizio ad un prezzo abbordabile e che la qualità del servizio sia mantenuta e, se del caso, migliorata (sez. 1.1. punto 2 Allegato Libro Verde).

Il concetto di "servizio universale" è dinamico: assicura che i requisiti di interesse generale tengano conto dei progressi in campo tecnologico, economico, sociale e politico e consente, se del caso, di adeguare costantemente tali requisiti alle diverse esigenze degli utenti e dei consumatori (sez. 1.1. punto 3 Allegato Libro Verde).

Il servizio universale è caratterizzato da alcuni requisiti fondamentali (sez. 1 e 2 Libro Verde):

- a) continuità;
- b) qualità del servizio;
- c) accessibilità dei prezzi;
- d) protezione degli utenti e dei consumatori;
- e) sicurezza della fornitura;
- f) accesso alla rete.

Il servizio pubblico può quindi essere definito in sintesi come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente oppure indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza"¹.

Il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze, non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza (punto 4 del considerando della Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002).

La correlazione tra la configurazione del servizio alla collettività reso dall'ordinamento comunitario e quella stabilita dalla normativa nazionale è stata definita dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n.325 del 3-17 novembre 2010.

La Consulta evidenzia come in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), rinvenibile, in particolare, negli artt. 14 e 106 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Detti articoli non fissano le condizioni di uso di tale ultima espressione, ma, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (*ex multis*, Corte di Giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione Europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001; nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), emerge con chiarezza che la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica, hanno "contenuto omologo", come riconosciuto dalla stessa Corte con la sentenza n. 272 del 2004. Lo stesso comma 1 dell'art. 23-bis della legge n. 133/2008 (oggetto dell'esame di legittimità da parte della Corte Costituzionale)– nel dichiarato intento di disciplinare i "servizi pubblici locali di rilevanza economica" per favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi pubblici di interesse generale in ambito locale – conferma tale interpretazione, attribuendo espressamente ai SPL di rilevanza economica un significato corrispondente a quello di servizi di interesse generale in ambito locale di rilevanza economica, di evidente derivazione comunitaria.

Entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento infatti ad un servizio che:

- a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato" (come si esprimono sia la citata sentenza della Corte di Giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia, sia le sentenze della stessa Corte 10 gennaio 2006, C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze, e 16 marzo 2004, cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, AOK Bundesverband, nonché il Libro Verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003, al paragrafo 2.3, punto 44);
- b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni (Corte di Giustizia UE, 21 settembre 1999, C-67/96, Albany International BV).

¹ Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

Le due nozioni, inoltre, assolvono l'identica funzione di identificare i servizi la cui gestione deve avvenire di regola, al fine di tutelare la concorrenza, mediante affidamento a terzi secondo procedure competitive ad evidenza pubblica.

A livello comunitario è possibile individuare tre modalità per l'affidamento di suddetti servizi:

- L'affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica del servizio;
- L'affidamento tramite la cosiddetta "gara a doppio oggetto" attraverso cui creare un partenariato pubblico privato istituzionalizzato ai sensi di quanto delineato nella Comunicazione Interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI) (2008/C 91/02);
- L'affidamento tramite il modulo in house providing a un soggetto in possesso dei requisiti del cosiddetto controllo analogo (l'ente deve avere un controllo sulla società come quello che ha sui suoi uffici) e della cosiddetta attività prevalente (la società deve svolgere la parte prevalente della sua attività per l'Ente/gli Enti soci).

Il Pacchetto SIEG e la normativa comunitaria in materia di compensazioni per obblighi di servizio pubblico e aiuti di Stato:

La qualificazione di un servizio pubblico come servizio pubblico locale con rilevanza economica, corrispondente alla qualificazione di servizio di interesse economico generale (SIEG) determina per lo stesso la sottoposizione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, codificata dall'Unione Europea mediante:

- a) la Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale [notificata con il numero C(2011) 9380] - (2012/21/UE) pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 7 del giorno 11 gennaio 2012;
- b) la Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione - (2012/C 8/02), pubblicata nella G.U.C.E. serie C n. 8 del giorno 11 gennaio 2012;
- c) la Comunicazione della Commissione - Disciplina dell'Unione Europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) - (2012/C 8/03), pubblicata nella G.U.C.E. serie C n. 8 del giorno 11 gennaio 2012;
- d) il Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 114 del giorno 26 aprile 2012.

In particolare, tale Pacchetto prevede che, ove siano previste forme di contribuzione pubblica per i gestori di servizi, il valore complessivo di tale contribuzione sia commisurato agli obblighi di servizio pubblico che l'impresa è chiamata a gestire e ai relativi costi, sulla scorta di quanto definito dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza Altmark².

² <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000CJ0280:IT:HTML>

Il richiamo alla suddetta sentenza è rilevante, poiché nell'ambito della stessa vengono definiti i quattro criteri che si debbono rispettare affinché le compensazioni per obbligo di servizio pubblico non siano da considerarsi aiuti di Stato. In particolare, i quattro criteri sono:

- a) in primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
- b) in secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
- c) in terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole;
- d) infine, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari avrebbe dovuto sopportare.

A.2. Normativa nazionale:

Il sistema dei servizi pubblici presenta una struttura complessa e articolata (anche con differenziazioni settoriali rilevanti) e dinamiche particolari, contrassegnate negli ultimi anni da elementi di forte trasformazione, che in parte costituiscono una rimodulazione progressiva di quanto delineato, a livello di descrizione generale, dall'originaria disciplina organica contenuta nel D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), particolarmente negli articoli 112 e 113.

La necessità di conferire al sistema una disciplina coerente alle linee evolutive dei servizi di interesse generale (SIG) in ambito comunitario, ha condotto ad una complessiva ridefinizione del quadro normativo di riferimento con l'art. 23-bis della legge n. 133/2008 (alla quale è stata associata una disciplina attuativa specifica, contenuta nel D.P.R. n. 168/2010).

Tale assetto, però, è stato oggetto dell'abrogazione prodotta dal positivo esito del referendum del 12-13 giugno 2011 (tradotta nel D.P.R. n. 113 del 18 luglio 2011), principalmente funzionalizzata all'esclusione dai processi di privatizzazione del servizio idrico integrato.

La necessità di ricomporre per i servizi pubblici un dato normativo sistemico in rapporto all'ordinamento comunitario e di prima traduzione degli esiti referendari, ha condotto alla composizione di una norma-chiave, nell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011.

La disposizione è stata successivamente integrata più volte (con la legge n. 183/2011, con la legge n. 27/2012 e con il D.L. n. 83/2012). Tuttavia l'articolato quadro normativo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199 del 17-20 luglio 2012, in quanto definito in termini replicativi dell'abrogato art- 23-bis e, quindi, in violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 Cost. secondo quanto già riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale.

Il quadro di riferimento generale, pertanto, viene ad essere costituito dai principi comunitari ed è integrato da alcune norme specifiche (sopravvissute ai vari passaggi), nonché da discipline settoriali per alcune attività (principalmente servizi "a rete"), che tuttavia non risultano incidenti nel caso di

specie in quanto, alla luce della dottrina, della normativa e della tipologia di servizio, lo stesso non risulta connotato dalla presenza di una “rete” sovracomunale oggetto di gestione.

A.3. Normativa della Regione Veneto:

Il servizio pubblico di distributore automatico di contante non è qualificabile come “servizio a rete”, e pertanto la Regione Veneto, non ha definito “ambiti territoriali ottimali” ed Enti di governo degli stessi ai sensi dell’Art. 3bis del D.L. 138/2011.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:

Definizione del servizio

Il gestore consegnerà, installerà e gestirà a proprie spese dei distributori automatici di contante (d’ora innanzi “ATM”) presso i locali di proprietà o presi in locazione dal Comune di Lorenzago di Cadore (“Locali”). L’ATM sarà installato presso i Locali nel luogo concordato da entrambe le parti (d’ora innanzi “Luogo”). Il Comune di Lorenzago Di Cadore assicurerà che i Luoghi siano dotati di tutte le connessioni elettriche e di comunicazione necessarie o utili al funzionamento dell’ATM e dovrà sostenere le relative spese.

Il gestore sarà responsabile per qualsiasi requisito, comunicazione o autorizzazione necessari per l’installazione e il funzionamento dell’ATM nel Luogo per la durata del Contratto, tranne che per la fornitura di energia dell’ATM nel Luogo, per la quale il Comune di Lorenzago di Cadore rimarrà l’unico responsabile. Il gestore dovrà provvedere all’installazione dell’ATM nel rispetto della normativa italiana applicabile. Il gestore farà del proprio meglio per ridurre al minimo il disturbo delle attività svolte dal Comune di Lorenzago di Cadore presso il, o nelle vicinanze del, Luogo, durante l’installazione dell’ATM. Il gestore avrà il diritto di far funzionare continuativamente l’ATM nel Luogo e di fornire continuativamente i propri servizi ai detentori di carta che utilizzano l’ATM (d’ora innanzi “Detentori di Carta”) senza alcuna interruzione, restrizione o disturbo da parte del Comune di Lorenzago di Cadore.

Il gestore avrà il diritto di scegliere a sua esclusiva discrezione i nomi della marca, gli identificativi, i loghi e le etichette aziendali da apporre ai propri ATM.

Il compenso corrisposto per il servizio sarà dovuto solo per il periodo nel quale l’ATM sarà attivo e funzionante, ovvero tale da garantire un numero sufficiente di operazioni.

Il gestore non dovrà corrispondere alcun importo ulteriore per l’elettricità fornita dal Comune di Lorenzago di Cadore nel Luogo.

Il gestore sarà responsabile dell’assicurazione degli ATM, dei loro accessori e del contante ivi contenuto. Inoltre Il gestore dovrà attivare una copertura assicurativa standard per la gestione degli ATM presso i Locali di proprietà di terze parti che include, laddove applicabile, coperture legate a eventuali danni causati ai Locali delle suddette terze parti come conseguenza diretta dell’installazione dell’ATM.

Il Comune di Lorenzago di Cadore dovrà mantenere il Luogo pulito e ordinato per la durata del servizio. Inoltre, il Comune di Lorenzago di Cadore assicura che l’ATM e il Luogo saranno accessibili da parte dei Detentori di Carta senza interruzione, restrizione o disturbo e che la posizione dell’ATM

nel Luogo e il contesto commerciale in cui l'ATM è posizionato non verranno modificati in modo peggiorativo per Il gestore per la durata del presente Contratto

Il Comune di Lorenzago di Cadore procurerà che l'ATM sia continuativamente alimentato da adeguata potenza elettrica e supportato da qualsiasi altro servizio necessario per il funzionamento dell'ATM (esclusi i servizi di telecomunicazione) e dai relativi servizi accessori presso il Luogo, a sue spese, nel rispetto delle condizioni tecniche previamente specificate dal gestore.

Il Comune di Lorenzago di Cadore dovrà assicurare ai dipendenti, fornitori o contraenti di Il gestore, accesso continuo all'ATM e ai suoi servizi accessori nel Luogo, al fine di svolgere qualsiasi attività connessa all'uso dell'ATM, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la consegna, il deposito, l'installazione, la connessione, la manutenzione, la riparazione e il rifornimento di contante dell'ATM.

Il gestore avrà il diritto di recedere dal presente Contratto con un preavviso di 15 giorni nel caso in cui (i) le leggi e i regolamenti relativi ai gestori di carte siano modificati cosicché la prosecuzione dei servizi di cui al presente Contratto divenga contraria all'interesse di Il gestore; (ii) la licenza e/o l'autorizzazione e/o la registrazione per le attività connesse all'ATM siano revocate e/o modificate e/o sospese/ritardate per qualsiasi motivo; (iii) le attività svolte tramite l'ATM presso i Locali non siano più redditizie per Il gestore; (iv) cambi il proprietario e/o il locatario; e/o (v) cambino le attività svolte presso i Locali.

Nel caso in cui Il gestore receda dal presente Contratto sarà responsabile dei ragionevoli costi di ripristino per riportare il Luogo al suo stato originario. In caso di risoluzione per qualsiasi altra causa il Comune di Lorenzago di Cadore dovrà rimborsare a Il gestore tutte le spese relative all'installazione degli ATM presso i Luoghi nonché i costi per riportare i Luoghi al suo stato originario

Il Comune di Lorenzago avrà il diritto di recedere dal presente Contratto con un preavviso di 20 giorni nel caso in cui

(i) sopravvenute disposizioni normative non consentano la prosecuzione del servizio

(ii) il servizio non sia disponibile per più di 15 giorni consecutivi per cause dipendenti esclusivamente dal gestore

Trova altresì luogo la clausola di risoluzione del contratto prevista dall'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 per l'inosservanza della predetta norma, in quanto compatibile.

Il gestore dovrà dichiarare :

-di non incorrere in alcuna incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ;

- di non trovarsi nella situazione di cui al comma 9, lett. e), dell'art. 1 della legge n. 190 del 6 novembre 2012;

- di non trovarsi nella causa di esclusione prevista dall'articolo 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Il gestore si obbligherà al rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. confermando che qualsiasi spesa conseguente alla sottoscrizione del presente a favore di soggetti terzi seguirà tale disciplina.

Il gestore. si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Belluno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il gestore si impegna all'esecuzione del servizio sotto l'osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, modalità, patti e condizioni dedotti e risultanti nel loro complesso:

-dalle presenti disposizioni;

-dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- dal Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti in vigore;

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE:

Definizione degli obblighi di servizio pubblico:

a) Eguaglianza:

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti residenti e nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

In particolare, il servizio in questione ha le sopra indicate caratteristiche.

b) Imparzialità:

Il gestore avrà l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

c) Continuità:

L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al gestore, quest'ultima dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d) Partecipazione:

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del gestore. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il gestore dovrà dare riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

e) Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza:

Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza.

f) Legittimità:

Per l'espletamento dei servizi il gestore dovrà osservare e far osservare le norme vigenti in materia e le disposizioni, alle ditte alle quali siano eventualmente affidati singoli incarichi e/o servizi nel rispetto delle discipline in vigore.

Oltre la presenza di tali obblighi di servizio pubblico, relativi all'universalità del servizio, il contratto di servizio prevederà l'obbligo di dotarsi di una Carta degli Standard di servizio (in attesa di approvazione), con rigorosi standard tecnici.

g) Compensazioni:

Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, l'Ente deve anche indicare la sussistenza di eventuali compensazioni economiche a favore del soggetto affidatario del servizio pubblico locale. Il concetto di compensazione può essere inteso in due modi diversi. In primo luogo, le compensazioni possono rappresentare eventuali apporti finanziari addizionali che gli enti locali devono corrispondere al soggetto affidatario del servizio pubblico locale.

Altre compensazioni, invece, possono essere qualificate come aiuti di stato e possono essere considerate compatibili con il diritto comunitario solo in determinati casi. Per quanto qui interessa, così come specificato nella Comunicazione della Commissione Europea C (2011) 9404 del 20.12.2011, le compensazioni che non sono considerate aiuti di stato e che sono considerate automaticamente compatibili con il diritto comune sono le compensazioni che soddisfano quattro condizioni specifiche individuate dalla giurisprudenza comunitaria e, in particolare, dalla sentenza della Corte di Giustizia nel caso Altmark Trans GmbH.

Lo scopo di queste condizioni è quello di escludere *tout court* l'esistenza di un aiuto di Stato quando la compensazione rappresenta una contropartita delle prestazioni effettuata dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quella delle società che fanno loro concorrenza.

Nel caso di specie, i corrispettivi che sono riconosciuti per i servizi erogati dal gestore sono compensazioni in senso comunitario che non rappresentano aiuti di stato e che sono automaticamente compatibili con il diritto comunitario. Infatti, in linea con le quattro condizioni previste nella sentenza del caso Altmark Trans GmbH:

- i. Il gestore è una società incaricata dell'adempimento di specifici obblighi di servizio pubblico determinati in fase di regolamentazione dell'affidamento del servizio;
- ii. i corrispettivi erogati al gestore sono definiti in base a parametri preventivamente determinati in modo obiettivo e trasparente nel contratto di servizio che regola l'affidamento;
- iii. i corrispettivi erogati non eccedono quanto necessario per coprire integralmente il servizio pubblico, tenendo conto di un mero margine di utile ragionevole.;
- iv. il gestore, come evidenziato nei paragrafi che precedono, è organizzata secondo criteri di efficienza e ha mezzi adeguati per adempiere agli obblighi di servizio pubblico ad essa affidati.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA:

C.1. Specificazione della scelta della modalità di affidamento, dell'osservanza dei requisiti europei e descrizione dei relativi adempimenti:

Il quadro di riconfigurazione complessiva del servizio pubblico di distributore automatico di contante del Comune di Lorenzago di Cadore e la qualificazione dei servizi riconducibili al nuovo disegno come servizi pubblici locali con rilevanza economica determinano la sottoposizione, per sussistenza del presupposto oggettivo, alla procedura di verifica prevista dall'art. 34, commi 20 e 21 del D.L. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012.

Il Comune di Lorenzago di Cadore intende esternalizzare il servizio tramite procedura ad evidenza pubblica del servizio nel rispetto del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

C.2. Specificazione dell'osservanza dei requisiti europei rispetto alla modalità di affidamento scelta e descrizione dei relativi adempimenti:

Come delineato nell'ambito del paragrafo relativo alla normativa in materia di affidamento di servizi pubblici locali, a livello comunitario è possibile individuare tre modalità per l'affidamento di suddetti servizi:

- L'affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica del servizio;
- L'affidamento tramite la cosiddetta "gara a doppio oggetto" attraverso cui creare un partenariato pubblico privato istituzionalizzato ai sensi di quanto delineato nella Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI) (2008/C 91/02);
- L'affidamento tramite il modulo *in house providing* a un soggetto in possesso dei requisiti del cosiddetto controllo analogo ("l'Ente deve avere un controllo sulla società come quello che ha sui suoi uffici) e della cosiddetta attività prevalente (la società deve svolgere la parte prevalente della sua attività per l'Ente/gli Enti soci).

Nel caso oggetto della presente relazione la scelta è ricaduta sulla prima opzione.

SEZIONE D

ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA SCELTA:

L'affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica del servizio garantisce efficienza ed economicità della scelta .